TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE "PROSCIUTTO DI PARMA"

Art. 1

(Denominazione del prodotto) 1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti

Versione in vigore dal 6 marzo 1992, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"
Estremi	Legge 13 febbraio 1990, n. 26
Capo	I — Denominazione di origine, zona di produzione e caratteristiche merceologiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-della-denominazione-di-origine-prosciutto-di-parma/art-1-denominazione-del-prodotto-1-la-denominazione-di-origine-prosciutto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it